

LXXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1950**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione della proposta di legge: « Riduzione dei canoni di fitto pascolo per l'annata agraria 1948-1949 ». (26)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

DESSANAY esordisce rifacendo la storia dei disegni e delle proposte di legge sui pastori, che sin dal mese di agosto del 1949, sia pure saltuariamente, il Consiglio non ha mai cessato di prendere in esame, senza peraltro approdare ad un risultato soddisfacente. Secondo l'oratore, la proposta di legge Costa in esame rappresenta un ritorno al punto dal quale si era partiti, cioè alla legge nazionale. In questo viaggio a ritroso si è realizzato soltanto un ritardo di molti mesi, che ha fatto crollare molte illusioni dei pastori ed ha permesso ai proprietari di regolare i loro rapporti con gli affittuari in modo tale che la proposta di legge in esame, anche se venisse approvata, non servirebbe a niente.

Ma altre considerazioni si possono fare. Nella relazione del proponente si accenna alle necessità di emanare un regolamento della legge. Si avrebbe così un ulteriore intoppo, un ulteriore ritardo, cioè un allontanamento nel tempo della risoluzione del problema dei pastori. Inoltre nella stessa relazione si affaccia la preoccupazione che il Governo centrale possa rinviare prima, e impugnare poi la legge; il relatore propone che, in tal

caso, si trasformi in voto al Parlamento la legge medesima: l'oratore critica tale equivoca posizione, riaffermando energicamente la competenza della Regione in materia.

E' necessario, peraltro, tener presente che quando si discute un problema di tale importanza si hanno di fronte due categorie in perenne contrasto fra loro. Con l'avvento dell'autonomia si pensava di poter comporre questo contrasto o almeno di poter trovare una soluzione contingente per le annate disastrose come quelle dello scorso anno. Il Consiglio deve assumere un atteggiamento ben chiaro: deve difendere la categoria più misera, poichè la depressione dell'Isola deriva dalla proprietà assenteista, dal latifondo. Risalendo nella storia si osserva che le cause del fenomeno di depauperamento della terra sono da ricercarsi nel possesso latifondistico. Nell'agro romano il depauperamento della terra ebbe origine proprio col sorgere del latifondo. Avvenne altrettanto in Sardegna quando si creò la nuova proprietà: con le leggi del 1820, 1838, 1839 e 1841 si divisero i feudi, che furono lasciati incolti dai nuovi proprietari assenteisti. E' evidente che il proprietario assenteista preferirà dare sempre le sue terre al pastore, anzichè al contadino, perchè il primo, dovendo affrontare minori spese, può pagare un canone più alto per l'affitto della terra. L'agricoltore potrebbe, se ne avesse i mezzi, trasformare la terra; ma il proprietario assenteista lo esclude a priori dalla coltivazione della terra.

Rispondendo ad una interruzione dell'Assessore Soggiu, l'oratore ammette che vi sono pastori che possiedono latifondi; ma obietta che anche in questo caso si tratta di latifondisti. Quando si afferma (come ha fat-

to l'Assessore Casu in alcuni articoli apparsi su «La Nuova Sardegna») che il pastore scaccia il contadino dalla terra, bisogna precisare che questo avverrà sino a quando le condizioni obiettive non verranno mutate. Sono appunto le condizioni obiettive che generano necessariamente il fenomeno lamentato: il pastore e il contadino non sono altro che due figure economico-sociali generate dalla situazione nella quale sono inseriti. E' pertanto necessario tener sempre presente la situazione di fondo, se non si vogliono scambiare gli effetti con le cause. La causa dell'attuale situazione è da ricercare nell'assenteismo della grossa proprietà terriera, unita o divisa in tante particelle. La soluzione della gravissima situazione potrà aversi soltanto rinnovando la capacità produttiva del suolo sardo con i mezzi idonei offerti dalla civiltà moderna. L'oratore non condivide l'opinione dell'Assessore il quale afferma che esistono in Sardegna condizioni imm modificabili, perchè ormai l'uomo riesce a immagazzinare ed a distribuire razionalmente l'acqua.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, nega di aver affermato l'impossibilità di modificare la realtà sarda, e prega l'oratore di dare lettura dell'intero articolo al quale si è riferito.

DESSANAY dichiara di non mettere in dubbio la capacità tecnica di Casu, ma di criticarne l'indirizzo inadeguato ai tempi moderni.

Prosegue affermando che il proprietario non ha mai trasformato il fondo nei tempi passati, e non lo trasformerà nei tempi futuri. La trasformazione potrebbe essere compiuta dal pastore; ma il pastore non ha mezzi adeguati, non ha la sicurezza della stabilità su un determinato fondo e non ha il diritto di scontare dal canone di affitto le spese necessarie per il realizzo di opere di miglioramento.

Ricorda che quando furono discussi i primi tre provvedimenti di legge sui pastori, il Consiglio era unanime nel riconoscere la necessità di una riduzione dei canoni di affitto. L'Assessore Casu osservò sin da allora che la crisi dei pastori si stava acuendo per lo sfasamento del mercato: quest'anno si è registrato un ribasso del prezzo del latte a 40 e perfino 30 lire il litro. Si era tutti convinti della opportunità di emanare una legge regionale che estendesse i benefici della legge nazionale esistente ai pastori.

E' ben vero che esistono norme come quella contenuta nel Codice civile, per le perdite fortuite, ma è altrettanto vero che tali norme non sono mai state applicate. Il disegno di legge Casu rappresentava l'ultimo passo indietro, perchè concedeva solo uno sconto del canone del 10 per cento ai pastori, i quali vendono il latte a 80 lire il litro e pagano l'affitto del fondo in latte o con una somma corrispondente. La proposta di legge Costa non prevede neppure questi modestissimi benefici. Infatti l'articolo 2, che dà la facoltà ai proprietari di ricorrere alle Sezioni specializzate, mette i proprietari in condizioni di vincere la battaglia, perchè essi, a differenza degli affittuari, cioè dei pastori, hanno i mezzi finanziari necessari per condurre a fondo le vertenze giudiziarie. Se a ricorrere non fosse il proprietario ma l'affittuario, si ricadrebbe nella legislazione nazionale col risultato che i danni sopraggiunti non formerebbero neppure oggetto d'esame da parte della Sezione specializzata, che giudica soltanto dell'equo canone. Il secondo articolo della proposta di legge Costa non ha, pertanto, altra finalità che quella di escludere i benefici previsti dal primo. Le Sezioni specializzate cesseranno di funzionare in tutto il territorio dello Stato entro il mese di aprile; se verrà approvata la proposta di legge in esame, continueranno a funzionare soltanto in Sardegna.

L'oratore dichiara che le sinistre voteranno a favore della proposta di legge soltanto se verrà aumentata la misura della riduzione dei canoni d'affitto e se verrà soppresso il secondo articolo. Egli si chiede perchè la Giunta, che aveva votato contro il disegno di legge Casu, si dichiari favorevole alla proposta di legge Costa che prevede una riduzione del canone di uguale misura. L'oratore esprime il sospetto che tale atteggiamento favorevole della Giunta sia da spiegare col fatto che la proposta di legge in esame prevede, all'articolo 2, il ricorso alle Sezioni specializzate previste dalle leggi 18 agosto 1948, numero 1140 e 2 agosto 1949, numero 476.

PRESIDENTE fa presente che è stato già presentato dall'Assessore Casu un emendamento soppressivo dell'articolo 2.

DESSANAY ricorda che i pastori hanno atteso un qualunque provvedimento per lunghi mesi, durante i quali hanno tenuto non pochi convegni per discutere i loro problemi. La loro associazione ha rimandato il congresso regionale in attesa che il Consiglio re-

gionale abbia condotto a termine l'esame dei provvedimenti che interessano la categoria. Peraltro i pastori hanno già dato il loro giudizio sull'atteggiamento dei consiglieri regionali. Vi è, anzi, una lettera che riguarda l'azione del Presidente del Consiglio in merito al problema dei pastori.

MELIS invita l'oratore a dare lettura della lettera.

DESSANAY dichiara di non averla portata. In ogni modo non sono poche le lettere nelle quali si giudica e si critica la proposta di legge Costa, osservando che, se il Consiglio vuol prendere provvedimenti adeguati, deve elevare la misura della riduzione sui canoni di fitto dei fondi rustici. Le sinistre, che esprimono il pensiero e la volontà dei pastori, hanno presentato emendamenti, che, se verranno accolti, alimenteranno la fiducia dei pastori nell'Istituto autonomistico.

D'ANGELO dichiara, a nome del suo Gruppo, di essere contrario alla proposta di legge per motivi formali e giuridici, perchè la medesima sancisce una retroattività addirittura con un termine anteriore alla data di costituzione del Consiglio regionale. Si dichiara contrario anche dal punto di vista sostanziale, perchè la indiscriminatezza della riduzione dei canoni darebbe luogo a ingiustizie irreparabili.

Per evitare simili ingiustizie la legge nazionale si è ispirata ad altri criteri, perchè non è vero che, riducendo indiscriminatamente i canoni d'affitto, si agisca nell'interesse delle categorie più povere. Se è vero che esistono grossi proprietari, è anche vero che esistono i piccoli proprietari che verrebbero danneggiati da una riduzione indiscriminata del canone di affitto.

COSTA sostiene la necessità di risolvere il problema dei pastori senza ledere gli interessi dei piccoli proprietari e degli agricoltori. La complessa materia può essere regolata con il perfezionamento del sistema dell'equo canone. Dichiara di essere stato sfavorevole alla riduzione indiscriminata dei canoni d'affitto, perchè si preoccupava delle sperequazioni che potevano derivarne; ma in seguito si è ricreduto, perchè ha constatato l'assoluta necessità di una riduzione dei canoni, sia pure in forma indiscriminata, perchè le eventuali sperequazioni che determinerebbe sarebbero comunque meno gravi del permanere dell'attuale situazione. Con la proposta di

legge ha inteso risolvere il problema mediante un perfezionamento del sistema dell'equo canone tenendo conto delle perdite fortuite. La Commissione ha ritenuto opportuno scindere la proposta di legge in due parti, una delle quali — e precisamente la parte riguardante le perdite fortuite — venne inserita nella proposta di legge Puligheddu già approvata dal Consiglio.

L'oratore non sarebbe sfavorevole neppure ad una riduzione del 30 per cento. Ritiene, comunque, urgente la necessità di concludere la discussione sull'argomento perchè i pastori attendono ansiosamente un provvedimento concreto.

PAZZAGLIA dichiara che il suo Gruppo è contrario alla proposta di legge, in primo luogo perchè, se venisse trasformata in legge, creerebbe molte illusioni dannose, e, in secondo luogo, perchè la Regione non ha competenza sulla materia.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, in linea di massima è d'accordo con coloro che richiedono un intervento a favore della categoria dei pastori affittuari; per muoversi in questa direzione la Giunta non ha atteso di essere sollecitata da chicchessia. Si compiace del fatto che un suo disegno di legge, che non era stato confortato dall'approvazione del Consiglio, ritorni in discussione in un clima diverso, che non è più di decisa opposizione; ne è grato a Costa il quale in un primo tempo era contrario ad una riduzione indiscriminata dei canoni, ma in seguito se ne è reso sostenitore, dimostrando così di avere una particolare sensibilità per i problemi che interessano le categorie produttrici e lavoratrici.

L'oratore rileva che, in occasione della discussione del disegno di legge riguardante la riduzione dei canoni di affitto dei pascoli, apparve chiaro che la materia non era stata studiata sufficientemente perchè la maggioranza potesse assumere un atteggiamento decisamente favorevole. In seguito, da parte dei consiglieri, lo studio del grave problema è stato approfondito e si è fatta più urgente la necessità di un intervento della Regione; e quelle stesse proposte, che allora apparvero addirittura assurde a taluni consiglieri, si rivelano oggi pienamente giustificate. E' evidente che l'attività legislativa in materia di agricoltura non può esplicarsi senza affrontare problemi di vasta portata, ma è altrettanto evidente la necessità di affrontare con coraggio e con decisione i problemi stessi.

L'Assessore ricorda che il suo disegno di legge aveva il solo scopo di affrontare una situazione contingente: uno sfasamento, cioè, di costi e di prezzi dovuto all'andamento del mercato e conseguente ad una politica economica nazionale, che si attuava a danno del capitale di esercizio e a beneficio del capitale fondiario. Dichiarò di aver condotto, fin d'allora, un'indagine accurata che gli consentiva di dare una impostazione ben definita e realistica del provvedimento di legge da lui proposto.

Essendo ben lontani da un regime economico pianificato, era necessario far salva la libertà di contrattazione.

La riduzione del 10 per cento dei canoni di affitto, da pagare in latte o ad un prezzo equivalente a quello del latte, non avrebbe creato uno stato di particolare disagio alla proprietà fondiaria, perchè dall'annata 1947-48 all'annata 1948-49 l'aumento subito dai canoni di affitto era stato, mediamente, di circa il 50 per cento in tutta l'Isola, e contemporaneamente si è avuto un aumento del prezzo del latte in riferimento al quale viene pagato il canone. Si è avuta, in definitiva, una perdita automatica per il 95 per cento degli affittuari. Riconosce che l'entità di tale perdita è superiore al 10 per cento, anche in seguito allo sfasamento denunciato, ma giudica che anche l'affittuario debba subire l'alea della contrattazione, salvo che tale perdita non incida profondamente nella economia di tutto il suo settore. D'altra parte la riduzione del 10 per cento sui canoni d'affitto riduce l'aumento di profitto del proprietario dal 50 per cento al 35 per cento circa; il che non significa una perdita per il proprietario, in quanto l'aumento residuo del profitto è così alto da non essere consentito da alcuna altra attività. Inoltre si deve tener presente che se la proprietà fondiaria vuole conservare la garanzia dei suoi redditi, deve consentire che il capitale di esercizio trovi possibilità di impiego utile.

Affinchè rimanga affermato il principio, da lui in precedenza sostenuto, dichiara di aver presentato degli emendamenti tendenti a stabilire una riduzione indiscriminata del 10 per cento sui canoni d'affitto pagati in latte o in valuta in riferimento al prezzo del latte.

La necessità di una riduzione indiscriminata fu da lui illustrata nel corso della discussione del disegno di legge presentato dalla Giunta sulla stessa materia. Tale necessità è anche conseguente al danno che deriva a tutto il settore agricolo dall'incentivo

dato dalla legge sull'equo canone a ricorrere alle sezioni specializzate con ricorsi che risultano oltremodo dispendiosi.

La proposta di legge in discussione, mentre interesserà non meno di 25.000 affittuari e comporterà un movimento di capitali di 300-400 milioni di lire, non determinerà grande sviluppo di liti contenziose, nè particolari spese che incidano in forma rilevante sullo sviluppo di grandi capitali.

Conclude invitando i consiglieri a togliere il veto al provvedimento proposto in un primo tempo da lui e, in seguito, inserito nella proposta di legge Costa, e a riconoscere, in tal modo, che la categoria dei pastori, come tutte le altre categorie di lavoratori e produttori sardi, è veramente degna di particolare considerazione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

A tutti gli affittuari, limitatamente all'annata agraria 1948-49, è concessa la riduzione del 10 per cento sui canoni di fitto dei fondi rustici per pascolo, eccettuati i canoni in cereali. In caso di subaffitto la riduzione compete al subaffittuario.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Melis - Cerioni - Casu:

«Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "I canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949, riguardanti i terreni siti nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, fissati per libera contrattazione in litri di latte od in prodotti da esso derivati o con riferimento al prezzo degli stessi, sono ridotti del 10 per cento"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Dessanay - Ledda - Zucca:

«Sostituire il testo dell'articolo con il seguente: "Limitatamente all'annata agraria 1948-1949, sui canoni di fitto di fondi rustici per il pascolo, è concessa ai coltivatori diretti la riduzione del 30 per cento; agli affittuari non coltivatori diretti la riduzione del 20 per cento"».

MELIS ritiene che, dopo l'intervento dell'Assessore all'agricoltura, il contenuto dell'emendamento del quale è firmatario sia sufficientemente chiaro. Si tratta di fare esplici-

cito riferimento alle libere contrattazioni in litri di latte e prodotti da esso derivati. Rileva però che nell'emendamento, che ha carattere sostitutivo, non si è fatta l'opportuna eccezione prevista nel testo della Commissione per i casi di subaffitto. Poichè si tratta di una svista è opportuno aggiungere al suo emendamento la parte suaccennata del testo della Commissione.

DESSANAY sostiene che la riduzione del 10 per cento non è adeguata in riferimento all'annata agraria 1948-49. Le argomentazioni addotte dall'Assessore Casu investono solo un particolare aspetto del problema; si devono invece tenere presenti tutti gli aspetti generali della questione, che non si esaurisce nelle perdite enormi subite dai pastori, ma investe anche l'impostazione iniqua dei contratti d'affitto pascolo e il pessimo andamento stagionale. Poichè il calcolo fatto dall'Assessore non ha tenuto conto di alcuni elementi, è ingiusto limitare la riduzione solo al 10 per cento.

Afferma che l'emendamento da lui presentato riveste un carattere politico e sociale, perchè difende gli interessi di una classe produttiva, qual'è quella dei pastori. Circa la distinzione fatta nel suo emendamento fra i coltivatori diretti e gli affittuari non coltivatori diretti, afferma che è giusto agevolare coloro che direttamente si dedicano alla pastorizia. Conclude invitando il Consiglio ad approvare il suo emendamento per il suo contenuto politico e sociale.

COSTA fa osservare che tra il testo dell'articolo da lui formulato e quello della Commissione esiste una sostanziale differenza.

ZUCCA ritiene opportuno estendere a tutti i pastori i benefici previsti dalla proposta di legge in esame soltanto per quegli affittuari che pagano i canoni d'affitto in latte o in prodotti da esso derivati. Si dichiara pertanto contrario all'emendamento Melis - Cerioni - Casu, che non tiene conto dei canoni d'affitto troppo elevati e delle perdite fortuite. Ritiene che il testo originario presentato da Costa fosse il più idoneo a sanare la situazione della pastorizia; situazione che invece può essere sanata, se verrà approvato il suo emendamento.

MELIS dichiara, pregiudizialmente, di ritenere che l'emendamento Dessanay - Ledda -

Zucca, non possa essere esaminato dal Consiglio perchè riporta in discussione un provvedimento già respinto dal Consiglio. Afferma inoltre che il suo emendamento restringe il problema allo sfasamento del prezzo del latte perchè, per tutte le altre perdite fortuite, esiste la legge sull'equo canone. Si riserva, peraltro, di presentare una proposta di legge per adeguare la legge sull'equo canone alle esigenze dell'Isola.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, sostiene, a nome della Giunta, la necessità che l'emendamento Melis - Cerioni - Casu venga approvato per consentire l'immediata entrata in vigore la legge evitando un rinvio da parte del Governo o la non applicazione da parte della Magistratura; rinvio e non applicazione che potrebbero invece essere determinate dall'approvazione dell'emendamento Dessanay - Ledda - Zucca. Osserva infine che il principio sancito nella proposta di legge è da mettere in relazione con una recente sentenza della Corte di Cassazione sulla materia.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Dessanay - Ledda - Zucca.

(Non è approvato).

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Melis - Cerioni - Casu.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Melis - Cerioni - Casu:

«Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1 bis: "La riduzione di cui al precedente articolo non si applica o si applica in misura proporzionalmente inferiore, quando per accordi diretti o per riconoscimento giudiziario il canone sia stato già ridotto, sempre che nella riduzione si sia tenuto conto della sperequazione del prezzo del latte e derivati in confronto di quello degli altri prodotti del gregge"».

MELIS fa notare che con l'emendamento si intendono prendere in considerazione i casi nei quali il canone sia già stato ridotto per accordi diretti o per riconoscimento giudiziario.

ZUCCA è del parere che l'emendamento sia pleonastico.

DESSANAY concorda con Zucca e afferma che la seconda parte dell'emendamento ("ricoscimento giudiziario") è inopportuna.

AZZENA ritiene poco chiaro il testo dell'emendamento Melis - Cerioni - Casu. E' del parere che la migliore soluzione sia quella di non accogliere l'articolo aggiuntivo, e di approvare l'articolo 2 del testo della Commissione, col quale si conciliano le due tesi che si sono opposte nel corso della discussione.

ZUCCA afferma che non si può sostenere che l'emendamento aggiuntivo offra un vantaggio ai pastori. D'altra parte l'articolo 2 del testo della Commissione è inapplicabile.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Melis - Cerioni - Casu.

(E' approvato).

Art. 2

E' data facoltà sia agli affittuari che ai concedenti di ricorrere alle competenti Sezioni specializzate, previste dalle leggi 18 agosto 1948, numero 1140 e 3 agosto 1949, numero 476, qualora detta riduzione sia ritenuto sperequata da una delle parti.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Dessanay - Ledda - Zucca:

« Sopprimere l'articolo ».

Da quindi lettura dell'emendamento Melis - Cerioni - Casu:

« Sopprimere l'articolo ».

DESSANAY rinuncia ad illustrare l'emendamento.

MELIS rinuncia ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione la soppressione dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 3

Gli affittuari possono ripetere le maggiori somme eventualmente pagate in contrasto con l'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Le domande per le decisioni delle controversie dovranno a pena di decadenza essere proposte alle Sezioni specializzate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Dessanay - Ledda - Zucca:

« Sopprimere l'articolo ».

Dà quindi lettura dell'emendamento Melis - Cerioni - Casu:

« Sopprimere l'articolo ».

DESSANAY rinuncia ad illustrare il suo emendamento.

MELIS rinuncia ad illustrare il suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione la soppressione dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la votazione a scrutinio segreto.

La seduta è tolta alle ore 20,20.